

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta da

ANDREA PELLEGRINO
ANNA MARIA DE SANTIS
GIUSEPPE NICASTRO
ANTONIO SARACO
FABIO MOSTARDA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 647/2026

UP - 24/04/2026

R.G.N. 38709/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

lette le conclusioni dell'Avv. [REDACTED] in difesa della parte civile [REDACTED] s.p.a., il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato e che l'imputato venga condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla suddetta parte civile, nella misura indicata;

letta la memoria di replica con conclusioni dell'Avv. [REDACTED], difensore dell'imputato [REDACTED] [REDACTED] il quale, dopo avere replicato alle conclusioni del Pubblico Ministero, si è riportato ai motivi di ricorso e ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con o senza rinvio.

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/06/2025, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 06/03/2024 del Tribunale di Ancona, emessa in esito a giudizio ordinario, rideterminava in euro 1.200,00 di multa la pena irrogata ad [REDACTED] [REDACTED] per il reato di insolvenza fraudolenta continuata ai danni di [REDACTED] s.p.a., confermando la



condanna [REDACTED] per tale reato.

Tale reato continuato era consistito nell'immettersi, alla guida di un'autovettura, per quindici volte nella rete autostradale attraverso la corsia riservata ai titolari di apparecchio Telepass, del quale era sprovvisto, accodandosi a un mezzo che lo precedeva e che disponeva di tale apparecchio, contraendo così le obbligazioni derivanti dalla percorrenza della suddetta rete autostradale con il proposito di non adempierle (e non adempiendole).

2. Avverso l'indicata sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. [REDACTED], [REDACTED] affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione «circa l'individuazione del termine per proporre querela in relazione ai fatti del 2017-2018».

Deduce che, nel ritenere la tempestività della querela che era stata sporta da [REDACTED] s.p.a. il 23/09/2019, la Corte d'appello di Ancona non avrebbe «considera[to] che le stesse modalità in cui si estrinsecava la condotta [...] disvelavano ex se la volontà dissimulatoria», con la conseguente tardività della querela «quantomeno in merito ai transiti degli anni 2017 e 2018».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen.

Deduce che, alla data dell'udienza di appello, il termine prescrizione massimo di sette anni e sei mesi «era già maturato in riferimento all'omesso pagamento dei pedaggi nei mesi di luglio-agosto 2017».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione «in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato».

Contesta che la Corte d'appello di Ancona avrebbe ritenuto che egli fosse l'autore dei fatti contestati sul mero presupposto che egli era il proprietario dell'autovettura, trascurando le risultanze probatorie, che erano state richiamate nel proprio atto di appello, che: a) [REDACTED] [REDACTED] aveva dichiarato che l'automobile era sì intestata a suo fratello [REDACTED] [REDACTED] ma era utilizzata anche da un amico e collega dello stesso; b) nelle dichiarazioni spontanee che aveva reso in occasione del sequestro dell'automobile, egli aveva dichiarato di averla lasciata in possesso del proprio amico «[REDACTED] nato a [REDACTED] (Marocco)», dopo averla utilizzata fino al giugno 2019; c) nessun testimone aveva affermato di poterlo identificare come il soggetto alla guida dell'automobile in occasione dei contestati passaggi ai caselli autostradali e il testimone [REDACTED] dipendente di [REDACTED] s.p.a., aveva anzi dichiarato di non essere riuscito a identificare il guidatore del



veicolo.

L'affermazione della Corte d'appello di Ancona secondo cui egli non avrebbe «fornito elementi utili per l'identificazione del suddetto amico» sarebbe incongrua, atteso che egli aveva fornito tutte le informazioni di cui era in possesso e che non risultavano accertamenti che le smentissero. Inoltre, la Corte d'appello di Ancona, con tale affermazione, avrebbe preteso dall'imputato una dimostrazione della sua innocenza, quando spettava invece all'accusa dimostrare che egli era alla guida del veicolo nelle occasioni in contestazione.

La Corte d'appello di Ancona, pur avendo riportato quanto egli aveva riferito, non avrebbe «speso alcuna motivazione per spiegare perché tale alternativa, concreta e plausibile, dovesse essere esclusa», allorquando essa aveva portato anche il Procuratore generale presso la Corte d'appello a chiedere l'assoluzione.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Denuncia che, con l'irrogare la pena di euro 80,00 di multa per ciascuno dei 15 episodi di transito abusivo a lui attribuiti, per un totale di euro 1.200,00 di multa, la Corte d'appello di Ancona: non avrebbe individuato il reato più grave; non avrebbe stabilito la pena base per tale reato; non avrebbe determinato gli aumenti da applicare su tale pena base; non avrebbe di fatto applicato l'istituto del reato continuato e, in particolare, non avrebbe «rispetta[to] il limite del triplo ex art. 81 c. 1 e 2 c.p., che su detta pena base si attesta a 240 euro».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

È vero che il capo d'imputazione non indicava il momento iniziale di commissione del reato ma solo il momento finale («In [redacted] e in luoghi diversi fino al 20.07.2019»). Dalla lettura della sentenza impugnata risulta però con assoluta chiarezza come la Corte d'appello di Ancona abbia circoscritto la condotta attribuita [redacted] ai 15 transiti autostradali che furono effettuati dal 03/07/2019 al 20/07/2019 («le indagini hanno appurato che l'auto intestata all'imputato (della quale veniva ogni volta fotografata la targa) aveva effettuato ben *15 transiti* senza pagare il pedaggio, accodandosi dietro il veicolo che lo precedeva, *tutti nel periodo dal 3 al 20 luglio 2019*»; «la pena può essere rideterminata in quella di euro 1200 (euro 80 per ognuno dei *15 episodi*». Corsivo aggiunto).

Si deve ancora osservare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente nell'argomentare in ordine al secondo motivo, dalla complessiva lettura della sentenza di primo grado risulta con altrettanta chiarezza come anche il Tribunale di Ancona avesse circoscritto la condotta attribuita [redacted] ai 15 transiti autostradali che furono effettuati dal 03/07/2019 al 20/07/2019.

Ne discende la tempestività della querela, atteso che essa è stata proposta da [redacted] s.p.a. il 23/09/2019, quindi entro il termine di tre mesi dalla conoscenza dei suddetti fatti costituenti reato che è previsto dall'art. 124, primo comma, cod.



pen.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come si è visto esaminando il primo motivo, i fatti che sono stati attribuiti all'imputato sono stati consumati dal 03/07/2019 al 20/07/2019.

Ne discende che il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi scadrebbe, per il fatto più remoto del 03/07/2019, il 03/01/2027, termine rispetto al quale andrebbe peraltro altresì applicata la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla cosiddetta "legge Orlando" (legge 23 giugno 2017, n. 103), trattandosi di reati commessi nel tempo di vigenza di essa (03/08/2017-31/12/2019): termine di sospensione pari a complessivi anni uno, mesi otto e giorni dodici di reclusione (così calcolato: dal 15/05/2024 al 27/06/2025 e dal 25/09/2025 al 24/04/2026), che sposterebbe i termini di prescrizione rispettivamente al 15/09/2028 (per le più risalenti condotte consumate il 03/07/2019) e al 02/10/2028 (per le successive condotte consumate il 20/07/2019).

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).

È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).

Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione



diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).

Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).

3.2. Nel caso in esame, la Corte d’appello di Ancona, in conformità con il Tribunale di Ancona, ha ritenuto di individuare nell’imputato l’autore dei fatti in contestazione, cioè dei 15 transiti autostradali abusivi, sulle considerazioni che egli era il proprietario dell’automobile con la quale gli stessi transiti era risultati essere stati effettuati, che, come era stato dichiarato sia dal suo parente [REDACTED] sia da suo fratello [REDACTED] egli era rientrato in Marocco solo dopo i suddetti fatti contestati e che egli non aveva fornito elementi sufficienti per consentire di identificare l’amico che avrebbe asseritamente avuto anch’egli la disponibilità dell’automobile.

Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente, le quali appaiono in realtà sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione della valenza degli elementi di prova, il che, come si è detto al punto 3.1., non è possibile fare in sede di legittimità.

In ordine a tali censure si osserva comunque che non si può reputare contraddittorio né manifestamente illogico, né costituire una deroga ai principi in materia di onere della prova: né ritenere che l’autore di transiti autostradali effettuati con un’autovettura sia il proprietario della stessa qualora egli non fornisca indicazioni precise circa il diverso soggetto che, in occasione degli stessi transiti, ne avrebbe avuto la disponibilità; né ritenere che le invocate indicazioni che sarebbero state nella specie fornite dall’imputato nelle dichiarazioni spontanee da lui rese (solo) in occasione del sequestro dell’autovettura non costituissero indicazioni sufficientemente precise circa la persona che avrebbe avuto, in occasione dei contestati transiti abusivi, la disponibilità dell’autovettura a lui intestata.

4. Il quarto motivo è fondato, nei termini che seguono.



Posto che la Corte d'appello di Ancona risulta avere legittimamente ritenuto la pari gravità dei 15 reati in continuazione, con la conseguenza che si deve ritenere avere altrettanto legittimamente assunto come pena base quella di euro 80,00 relativa a uno indifferentemente dei suddetti quindici reati, la stessa Corte d'appello ha tuttavia violato l'art. 81, secondo comma, cod. pen., atteso che, a fronte dell'affermazione di colpevolezza per un contestato reato continuato («art. 81 c. 2 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso»), ha applicato il cumulo materiale delle pene (euro 80,00 di multa per ciascuno dei 15 episodi di transito abusivo), anziché il cumulo giuridico delle stesse che è previsto, nel caso di reato continuato, dal secondo comma dell'art. 81 cod. pen. (la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo).

Il Collegio ritiene di potere rideterminare la pena, nel rispetto di tale disposizione, in euro 240,00 di multa, cioè nella misura massima del triplo della pena base di euro 80,00 di multa, atteso che il giudice del merito aveva ritenuto di irrogare aumenti (di euro 80,00 di multa) in misura pari alla pena base.

5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, che deve essere rideterminata in euro 240,00 di multa.

Dalla manifesta infondatezza dei motivi sulla responsabilità, discende che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] s.p.a., che devono essere liquidate in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge, come da richiesta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro 240 di multa. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] s.p.a. che liquida in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 24/04/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE NICASTRO

Il Presidente
ANDREA PELLEGRINO

